

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BALDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 1968

#### Istituzione di scuole speciali per la formazione di assistenti educatori

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge intende realizzare un valido strumento atto a costituire i quadri di una professione che, nel far fronte ad un problema vecchio, peraltro diventato assai grave — quello del recupero sociale della gioventù in stato di abbandono od in condizioni di particolari difficoltà e sofferenza e quindi di disadattamento sociale — si annuncia come nuova per quanto concerne i criteri, i contenuti e la metodologia professionale, in relazione alla carente situazione in cui versano i destinatari dell'azione pedagogica di recupero da parte della categoria degli assistenti-educatori.

Sarebbe relativamente semplice richiedere l'istituzione di scuole per la formazione di assistenti-educatori, sollecitando all'uopo enti che siano direttamente interessati all'assistenza educativa dei soggetti in età evolutiva in stato di abbandono, di pericolo o di effettivo disadattamento. In tal caso si tratterebbe di aggiungere altri organismi analoghi ad esperienze già esistenti attualmente.

Così facendo, si creerebbero delle strutture inesistenti e certamente necessarie da un punto di vista quantitativo. Si consideri ad esempio che in Francia vi sono ben 26 scuole per educatori e tutte legate fra loro in una

Commissione facente capo all'Associazione nazionale degli educatori francesi per una viva collaborazione ed un serio esame del problema educativo.

Di qui l'esigenza di inserire l'istituzione di tali scuole a livello di studi universitari, sì che, in fatto di formazione di menti e di quadri, si persegua, fra l'altro, un piano unitario che tenga conto della visione generale e globale del problema stesso. Ma una tale esigenza risponderrebbe ad una motivazione storica, in quanto, collegandosi alla riforma universitaria in corso, il problema da risolvere entra a far parte di una connotazione « storica », inserendosi in un discorso che oggi viene posto su basi omogenee e affidandone la soluzione a quella struttura sociale che si ritiene tuttora in grado di definire, sulla base di una ordinata ed adeguata revisione delle fasi e dei criteri di studi universitari, i ruoli, i quadri, le attività future dei cittadini seriamente e responsabilmente impegnati nello sforzo di far evolvere ancor più la civiltà italiana. Questa struttura così unitariamente intesa è, come è facile intuire, l'Università.

Ebbene, nei progetti di riforma delle Università si trovano le motivazioni, fra le più adeguate, ai fini del riconoscimento e della

istituzione di organismi quali le scuole per assistenti-educatori. Anzi, tracce significative si ritrovano perfino nei prodromi, negli atti, nei movimenti di studi scientifici e di ricerca che precedettero e che portarono alla formulazione del progetto di cui si parla ed in tal senso la presente iniziativa è ovviamente e facilmente raccordabile ed inseribile nella riforma in atto.

Per quanto concerne la ristrutturazione dell'Università, l'Italia ha in tale settore un sistema non allineato con le Università di altre nazioni socialmente progredite, almeno finchè la riforma universitaria non sarà definita. In queste ultime, infatti, si distinguono vari gradi nei titoli universitari di studio.

Le necessità della vita sociale italiana attuale e futura, paragonate con quanto avviene in altri Paesi sviluppati, inducano anche a considerare l'opportunità che, ad un livello di studio posteriore alle scuole superiori, si istituiscano titoli di studio strettamente professionali di nuova impostazione, conseguibili presso istituti di istruzione superiore dei quali in Italia esistono dei pochissimi esempi, sorti per iniziative particolari. Ciò è invece prassi ben più largamente diffusa in vari Paesi del Mercato comune europeo; e questo termine di paragone induce a considerare seriamente il problema, al fine di giungere ad un sempre più idoneo inserimento dell'Italia nell'ambito della Comunità economica europea, e dei 17 Paesi membri del Consiglio d'Europa.

L'esigenza di riformare l'organizzazione degli studi universitari fu posta bene in evidenza nella relazione della Commissione di indagine sullo stato e sullo sviluppo della pubblica istruzione in Italia, presentata al Ministero della pubblica istruzione il 14 luglio del 1963 nella quale si lamentava, appunto, che l'attuale formazione universitaria non fosse sufficientemente articolata (Parte 1<sup>a</sup> - premessa). Tutto ciò induce, in generale ad auspicare una articolazione a tre livelli o gradi principali degli studi superiori: un primo livello di diploma a carattere esclusivamente professionale, un secondo livello analogo all'attuale laurea a carattere insieme di ricerca, a carattere esclusivamente scientifico.

In connessione con l'esigenza di formare un numero crescente di esperti e di tecnici forniti di un titolo di studio universitario inferiore alla laurea, e precisamente del diploma o titolo di primo livello, di collegare meglio le università con gli altri istituti di insegnamento e di ricerca, la Commissione ha ritenuto opportuno che siffatta formazione possa bensì avvenire in modi molteplici ed in varie sedi ma sempre sotto il controllo dell'Università.

Nella relazione, presentata dal Ministero della pubblica istruzione al Parlamento, nell'autunno del 1964, con la quale con riferimento allo stato della pubblica istruzione in Italia, si delineavano talune linee direttive per quanto avrebbe riguardato il piano di sviluppo pluriennale della scuola, veniva affermato (cfr. Atti Parlamentari - Senato della Repubblica - IV Legislatura - Documento 49) che per quanto concerne il titolo di primo livello sembra preferibile che il corso di studi relativo avvenga presso corsi di diploma legati alle Facoltà.

Nell'elencare in linea di massima il tipo di scuole superiori per i titoli di primo livello, veniva delineata una scuola superiore di studi sociali per la formazione di assistenti sociali, di esperti aziendali, di esperti correzionali, di assistenti sanitari.

Si rileva da quanto detto la necessità che « l'espansione quantitativa delle strutture dovrà essere accompagnata da un adeguamento qualitativo della scuola ai bisogni di una società che muta rapidamente nella sua struttura professionale ». Ciò giustifica come la finalizzazione di determinati corsi organizzativamente e didatticamente autonomi, ma pur sempre collegati con la impostazione culturale delle facoltà universitarie, siano riferiti, non soltanto a settori tecnici, organizzativi, o ad attività più o meno sociali, ma pure a professioni educative specializzate.

Il solo modo consentito attualmente per realizzare con sufficiente sollecitudine un tale programma, che è già in linea di massima codificato dalla approvazione del piano di programmazione economica è dato dall'istituzione di scuole speciali, agevolmente trasformabili quindi in corsi di diploma, per far

fronte ai molteplici problemi posti dall'evoluzione della società italiana.

Si pone un problema le cui proporzioni, data la gravità della situazione educativo-assistenziale in Italia, sono incommensurabilmente molto più ampie di quanto non appaia.

Del resto, il fatto che per la rieducazione dei soggetti antisociali la legge oggi prevede strutture specializzate dipendenti dalla Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e pena con la presenza di assistenti educatori qualificati; il fatto che il regolamento organico dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOI); il fatto che il progetto di disegno di legge ad iniziativa del ministro Mariotti sull'assistenza e riabilitazione degli irregolari psichici in età evolutiva prospetta l'inserimento dell'assistente educatore nelle comunità educative speciali, come pure il progetto di legge Dal Canton sulla riabilitazione dei soggetti in età evolutiva che presentano irregolarità psichiche, tutte queste esigenze pongono irreversibilmente il problema dell'istituzione di scuole speciali per portare l'Italia al livello delle più progredite nazioni europee ed extra-europee.

Sono ormai su tale livello nazioni, quali: la Svezia, la Norvegia, la Spagna, la Francia, il Belgio, l'Olanda, la Repubblica Federale Tedesca, l'Austria, Israele, il Canada, ed anche quali la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America (cfr. doc. 126 anno 1967 dell'U.I.P.E. - 1 rue Varembe - Genève - Suisse).

L'impostazione del problema, come sopra delineato, e le realizzazioni raggiunte nei paesi testè citati, seguono ad un vasto movimento indicativo di idee e di esperienze vastissime sul problema dell'intervento specializzato verso categorie di soggetti disadattati od in pericolo di disadattamento.

L'assistente educatore di comunità educative speciali è un operatore sociale che per adeguate doti e specifica preparazione professionale è qualificato a curare l'educazione dei giovani disadattati o in pericolo di disadattamento.

Egli è pertanto colui che, nell'ambito di un gruppo di soggetti costituito con finalità terapeutiche, stabilisce validi rapporti inter-

personali con ciascuno dei giovani e fornisce attraverso i molteplici episodi e momenti di vita quotidiana che condivide con i soggetti affidatigli, rapporti umani, ambiente di vita, gamma di attività positive ed esperienze atte a consolidare le capacità disponibili, a risolvere problemi affettivi insoluti nell'animo del soggetto, a favorire un armonico sviluppo della personalità, a consentire un vitale inserimento nella vita sociale.

Egli si distingue nettamente dal semplice assistente o sorvegliante, opera in collaborazione con altri professionisti, quali lo psicologo, lo psichiatra, l'assistente sociale, l'insegnante, in favore di minori che a causa delle loro difficoltà di sviluppo umano e di inserimento sociale abbisognano accanto all'ambiente familiare, dell'educazione integrativa o sostitutiva della famiglia.

L'indispensabilità della sua presenza in una comunità educativa specializzata gli deriva:

a) dal fatto di avere una personalità che è stata vagliata con una adeguata selezione;

b) dalla sua formazione teorico-pratica ricevuta in un periodo di scuola di formazione sufficientemente prolungata;

c) dalla specialità della sua mansione che si attua e svolge:

— attraverso le sue capacità di stabilire un rapporto interpersonale di tipo particolare;

— il possesso di una specifica metodologia di trattamento e delle sue capacità di comprendere, a livello educativo, il significato del comportamento del minore e di rispondervi in modo adeguato, corrispondente ai bisogni del minore stesso;

— attraverso la conoscenza del controllo della dinamica di gruppo;

— avendo infine la capacità di stabilire con la collaborazione di un'*équipe* pluriprofessionale, un piano di trattamento, articolandolo in modo organico e corretto.

Quanto detto sopra giustifica ampiamente l'istituzione di scuole speciali per la formazione di assistenti educatori concepita a livello universitario.

Allo spirito del problema così evidenziale, nonchè ai sensi dell'articolo 20, terzo comma lettera a) del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592, intende rispondere il presente progetto di legge nell'intento di fornire una soluzione radicale e unitaria del problema di una categoria, quale quella degli assistenti-educatori, cui fanno riferimento, fra l'altro anche talune iniziative di legge già presentate al Parlamento.

Non vi è dubbio che solo una struttura particolare, quale appunto una scuola speciale di derivazione universitaria, può fornire, attraverso una integrazione di dati teorici, tecnici, sperimentali, una adeguata formazione di quadri relativi ai particolari compiti di trattamento e di responsabilità educative in seno a comunità educative speciali. Si ritiene che la strutturazione e l'articolazione di un adeguato piano di studi di detta scuola (garanzia sufficiente per formare negli educatori un ruolo che, a seconda della categoria dei soggetti disadattati, o in pericolo di disadattamento, surrogli o integri l'azione formativa della famiglia, procurando al soggetto stesso esperienze di vita capaci di appagare affettivamente il minore disadattato ed a un tempo stesso di elevarne le sue potenziali capacità di realizzazione di sé nel rispetto e nell'accettazione consapevole e responsabile delle molteplici realtà esistenziali e sociali.

Si ha ragione di affermare che la formazione di detto personale debba intendersi, per qualità e contenuto, di tipo polivalente ed a cultura cosiddetta « aperta », nel senso che l'operatore così formato trovi il proprio settore d'impiego in una vasta gamma di istituzioni speciali, pubbliche o private, sia in internato od in esternato: centri di osservazione, centri o gabinetti medico-psicopedagogici, villaggi e repubbliche dei ragazzi, focolari e case famiglia, istituti di recupero specializzati (per l'educazione dei ciechi, sordomuti, motulesi, discinetici, eccetera, servizi ospedalieri specializzati, centri di pediatria, eccetera) istituti di rieducazione, istituti medico-psico-pedagogici, pensionati, clubs giovanili, laboratori e scuole speciali, colonie permanenti, laboratori di lavoro protetto, eccetera.

Pur tenendo conto delle esigenze di formazione intellettuale della professione di educatore specializzato, tuttavia è necessario sottolineare l'importanza di una formazione pratica e tecnica e soprattutto umana in modo particolare necessaria per quei giovani che desiderano assumere professionalmente il ruolo di assistente educatore.

Il diploma dunque, dovrà sanzionare non soltanto la quantità e la qualità delle conoscenze acquisite nel settore delle scienze psicopedagogiche e medico-sociali, ma anche l'acquisizione di una vera formazione la quale abbia come punto di partenza un rigoroso esame attitudinale. Tale formazione non può non situarsi a livello di insegnamento superiore nell'ambito dell'Università per una garanzia di profondità e serietà dei contenuti culturali e nel contempo dovrà accogliere la collaborazione dei tecnici della professione affinché sia valorizzata ed armonizzata la formazione più specificamente pratica e clinica.

Innanzitutto è necessario accertare l'attitudine dei candidati a trarre beneficio da un tale tipo di formazione che investe tutte le dimensioni della persona del candidato, ed in secondo luogo, conseguentemente, si dovrà accertare l'attitudine ad esercitare una così delicata professione che vede impegnata giornalmente la personalità dell'assistente educatore. Perciò accanto a doti di intelligenza e di cultura, non possono mancare doti di maturità affettiva, di capacità di adattamento, di autocontrollo, di sensibilità, di capacità alla collaborazione e di capacità di stabilire rapporti interpersonali positivi.

In conclusione la formazione professionale degli assistenti educatori non è un semplice insegnamento, perciò dovrà essere individualizzata il più possibile attraverso strumenti idonei di tirocinio pratico di attività di gruppo sotto la guida e lo stimolo di esperti professionisti.

In tal senso la gamma delle attività e degli insegnamenti che convergono sul molteplice piano degli insegnamenti relativi alla conoscenza della persona umana e della persona del ragazzo disadattato od in pericolo di diventarlo, alla conoscenza dei principi,

delle tecniche e delle metodologie educative, dei dibattiti e dei lavori di gruppo nonché dell'accostamento pratico e concreto alla realtà ed alle strutture pedagogiche, dovrebbe portare secondo un clima, auspicabile anche in altri settori dell'istruzione superiore, che permetta ad ogni allievo di integrare

le conoscenze teoretiche alla realtà ed alle esigenze concrete attraverso un'attività di ripensamento e strutturazione personale, alla formazione di personalità umanamente mature per realizzare gli scopi che l'educazione della gioventù disadattata in atto od in potenza, richiede.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I.

## GENERALITA' - AMMISSIONE

## Art. 1.

Presso gli Istituti di pedagogia delle Facoltà di Magistero sono istituite (corsi speciali) scuole speciali di ricerca e di applicazione per la formazione degli assistenti educatori di comunità educative speciali ai sensi dell'articolo 20, terzo comma lettera *a*) del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Il diploma rilasciato dalle dette scuole costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni di assistente educatore in comunità educative speciali aventi il compito di curare l'educazione dei giovani disadattati ed in pericolo di disadattamento.

Per i giovani disadattati o in pericolo di disadattamento si intendono soggetti che, privi di valido ambiente familiare, affetti da menomazioni fisiche o psichiche o irregolari del comportamento, sono bisognevoli di particolari cure mediche, pedagogiche, psicologiche, sociali per l'inserimento nell'ambiente normale di vita.

## Art. 2.

L'assistente educatore ha la funzione di fornire al giovane disadattato aiuto educativo diretto e personale, attraverso una appropriata organizzazione della vita individuale, di gruppo e della comunità, surrogando od integrando l'azione formativa della famiglia.

Per comunità educative speciali si intendono le istituzioni pubbliche o private, che accolgono le diverse categorie di fanciulli, adolescenti e giovani di ambo i sessi, disadattati o in pericolo di disadattamento, aventi carattere di internato, seminternato od inserite nell'ambiente naturale di vita del soggetto, qualunque sia la causa del disadattamento.

## Art. 3.

La scuola prepara all'esercizio della funzione di assistente educatore attraverso una autentica integrazione personale di dati teorici, tecnici e sperimentali e attraverso un tirocinio clinico a diretto contatto con i giovani disadattati.

L'ammissione alla scuola è subordinata al superamento di prove e di altri esami del caso atti a permettere di valutare le attitudini del candidato ad esercitare la funzione di assistente educatore. I candidati devono avere età non inferiore ai 18 anni e non superare i 30 ed essere provvisti di diploma di scuola media superiore.

Il regolamento stabilirà le altre condizioni per l'ammissione alla scuola e le modalità di svolgimento delle prove.

## Art. 4.

La scuola è diretta dal Direttore dell'Istituto di pedagogia della Facoltà di Magistero. In mancanza di esso ed in caso di impedimento non temporaneo, il Consiglio della Facoltà affiderà la direzione della Scuola ad un altro professore di ruolo della Facoltà.

Il direttore è coadiuvato dal Direttore dei corsi ed assistito dal Consiglio della scuola; in caso di assenza o impedimento temporaneo il Direttore è sostituito da un Vicedirettore da lui nominato.

## Art. 5.

Il Consiglio della scuola è composto dal Direttore dei corsi e dai docenti della scuola. Le deliberazioni di carattere tecnico riguardanti la formazione professionale degli allievi, sono adottate con l'intervento di un componente designato dall'Associazione professionale degli educatori e da un membro designato da ognuno delle seguenti Amministrazioni statali interessate alla formazione degli educatori: Ministero di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, dell'interno, della sanità, del lavoro e della previdenza

sociale, oltre che da due membri rappresentanti amministrazioni pubbliche e private pure interessate alla formazione degli educatori.

#### Art. 6.

Il Consiglio è convocato dal Direttore; esso ratifica la designazione del Vicedirettore; determina i corsi ed i relativi piani di studio, fissa il calendario; delibera sulle domande di iscrizione e sul prolungamento di questa, affida la direzione dei corsi ad un cultore di discipline affini, docente o meno della scuola, purchè abbia acquisito esperienze professionali nell'educazione specializzata, sceglie gli assistenti ai tirocini, esperti di educazione specializzata provvisti di norma del diploma di assistente educatore, delibera su ogni altra questione di natura didattica e disciplinare, non prevista dal regolamento, formula proposte per la concessione di borse ed assegni agli studenti bisognosi meritevoli o per altre questioni di ordine amministrativo e finanziario riguardanti la scuola.

### TITOLO II.

#### FORMAZIONE

#### Art. 7.

La scuola si articola in corsi di formazione della durata di due anni. La varietà e l'orientamento dei corsi, la distribuzione degli insegnanti tra i due anni di ciascun corso sono stabiliti dal Consiglio della scuola.

Il limite numerico degli allievi sarà fissato per ogni corso dal Consiglio della scuola.

Agli studenti fuori corso può essere consentito il prolungamento dell'iscrizione per un periodo che non superi la durata del corso stesso.

Gli esami sostenuti nei corsi universitari per le materie di insegnamento della scuola, possono essere resi validi dal Consiglio della scuola.



## Art. 8.

Sono insegnamenti teorici dei corsi di formazione:

- 1) antropologia culturale;
- 2) etica professionale;
- 3) psicologia dell'età evolutiva con elementi di psicologia generale;
- 4) psicologia sociale con elementi di psicologia dinamica;
- 5) pedagogia generale e teorica della scuola;
- 6) pedagogia speciale del disadattamento;
- 7) sociologia;
- 8) auxologia;
- 9) igiene fisica ed ambientale;
- 10) igiene mentale;
- 11) elementi di diritto pubblico, costituzionale ed amministrativo;
- 12) elementi di diritto minorile.

Sono insegnamenti tecnici e pratici dei corsi di formazione:

- 1) tecniche educative e organizzative della vita di comunità educative speciali;
- 2) seminari di cultura generale;
- 3) ricerche sociali e studio dell'ambiente;
- 4) attività di gruppo;
- 5) tirocinio professionale.

Ulteriori insegnamenti potranno essere aggiunti per deliberazione del Consiglio della scuola. Il regolamento stabilirà il programma didattico dei singoli insegnamenti.

## Art. 9.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti previa proposta del Direttore della scuola, a docenti anche di altre Facoltà ed a esperti della materia. L'assistenza ai tirocini professionali è curata dai monitori ed è affidata ad esperti di educazione specializzata; l'attività dei monitori è coordinata dal titolare dell'insegnamento di tirocinio professionale.

I singoli insegnamenti sono svolti, di regola, lungo l'intero anno scolastico; il Consiglio della scuola stabilisce di anno in anno quali insegnamenti possono essere svolti in un semestre o mediante seminari.

### TITOLO III.

#### CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA

##### Art. 10.

Per l'ammissione alle prove di esame è necessaria la frequenza di due terzi delle lezioni. Possono conseguire il diploma gli allievi educatori che hanno superato le prove di esame riguardanti l'insegnamento teorico, l'insegnamento tecnico, le attività pratiche, i tirocini in istituti o servizi per giovani disadattati e la tesi finale consistente nella discussione su una dissertazione scritta connessa all'attività di studio, di ricerche e di applicazione svolta dal candidato durante la frequenza alla scuola. I risultati di tale prova saranno annotati sul libretto scolastico ai fini della valutazione finale del candidato e del conferimento del diploma.

##### Art. 11.

L'organizzazione pratica delle prove di esame per il diploma sarà affidata agli organismi delle singole scuole.

La commissione d'esame è composta dal Direttore della scuola o da altro professore di ruolo della Facoltà da lui delegato che la presiede, da sei docenti della scuola stessa, di cui tre insegnanti tecnico-pratici, da un rappresentante della categoria designato dalla Associazione professionale degli educatori.

### TITOLO IV.

#### QUALIFICAZIONE

##### Art. 12.

La scuola può anche organizzare corsi di preparazione per educatori in attività di ser-

vizio e corsi di qualificazione speciale per educatori già in possesso del diploma.

#### Art. 13.

La qualificazione dell'assistente educatore mira oltre che ad una specifica preparazione professionale in ordine a particolari categorie di disadattati, a preparare idoneamente ad assumere responsabilità direttive in seno alle comunità stesse e ad organismi assistenziali-educativi, ove sia richiesta la presenza di esperti in materia.

Tali corsi si intendono comprensivi di insegnamenti teorici, tecnici, pratici.

#### Art. 14.

L'organizzazione pratica dei corsi è lasciata alla responsabilità degli organismi direttivi di ciascuna scuola; i criteri didattici ed i programmi saranno stabiliti dal regolamento relativo.

### TITOLO V.

#### DISPOSIZIONE TRANSITORIA

#### Art. 15.

Possono essere ammessi a svolgere attività di assistenti educatori tutti coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano di fatto in servizio con i compiti propri degli assistenti educatori o di dirigenti di comunità educative speciali da almeno tre anni.

La direzione delle varie comunità provvederanno a rilasciare un attestato agli interessati, trasmettendone l'elenco nominativo al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - sulla base delle certificazioni rilasciate dalle direzioni, il Ministero autorizza la continuazione dell'esercizio dell'attività come assistente educatore.